



COMUNE  
DI  
CERVICATI

Proposta del Sistema Tariffario  
del  
Servizio Idrico Integrato (SII)

Anno 2022

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del

## Sommario

1. PREMESSE.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	5
3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI.....	8
4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	14
5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIANO DEI COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO .....	17
6. TARIFFE E ALTRI RICAVI.....	18
7. Considerazioni finali: .....	27

## 1. PREMESSE

Il Comune di Cervicati gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Visto il Decreto n. 9192 del 29.07.2019 dell'Autorità Idrica della Calabria "Proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI2 per il gestore unico secondo lo schema virtuale e aggiornamento biennale 2018 – 2019", e alla Circolare prot. 445 del 20 aprile 2020 per l'adozione dello Schema regolatorio di Convergenza contemplato nella Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019, il comune vuole aderire agli impegni per l'adozione di uno schema di convergenza da parte dell'AIC.

Ciò a seguito del fatto che l'ARERA è l'autorità di riferimento per il Servizio Idrico Integrato a livello Nazionale e che l'AIC Autorità Idrica della Calabria è l'Ente di Governo d'Ambito di riferimento per il Comune, per cui tale tariffa dovrà rispondere ai criteri tariffari stabiliti da tali organi e dovrà essere sottoposta alla loro istruttoria e approvazione.

Infatti l'ARERA è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999";
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante "Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001" ed, in particolare, il punto 1.3 "Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa";
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante "Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione";
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito "legge 481/95") all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri";
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito "d.lgs. 267/00") e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), "(...) l'ente (...) è tenuto ad assicurare, con i proventi

- della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto”;
- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito “D.P.R. 116/11”), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
  - k) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”;
  - l) Deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso”;
  - m) Deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;
  - n) Deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR recante “Esclusioni dall'aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo”;
  - o) Deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”.
  - p) Deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;
  - q) Deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;

- r) Deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- u) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);
- v) Deliberazione 665/2017/R/idr “Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi Idrici recante i criteri di Regolazione Tariffaria applicata agli utenti” (TICSI);
- w) Deliberazione 897/2017/R/idr Bonus Idrico;
- x) Deliberazione 918/2017/R/idr “Aggiornamento Biennale delle Tariffe Idriche”;
- y) Deliberazione 580/2019/R/idr “Nuovo Periodo tariffario MTI3”;
- z) Decreto n. 9192 del 29.07.2019 dell’Autorità Idrica della Calabria. “Proposta di riformulazione della tariffa per il secondo periodo regolatorio MTI2 per il gestore unico secondo lo schema virtuale e aggiornamento biennale 2018 – 2019”;
- aa) Circolare AIC (Autorità Idrica della Calabria) prot. 445 del 20 aprile 2020 per l’adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza contemplato nella Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019.

### 3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c)

i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo",
- "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";

l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la

fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che "L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»";

l'articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

- "definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);

- “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);

l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
- il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
- la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

nel rispetto della normativa vigente”;

l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, “definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”;

da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che “nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;

con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi

regolatori;

con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2;

con deliberazione 665/2017/R/IDR, del 28 settembre 2017, preceduta dai documenti di consultazione, l'Autorità ha introdotto il un Testo Integrato per la determinazione dei Corrispettivi dei Servizi Idrici introducendo alcuni criteri di articolazione tariffaria applicata ad alcune tipologie di utenze, fra cui in particolare le utenze domestiche;

con deliberazione 918/2017/R/idr del 27/12/2017 l'Autorità ha emanato le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-2).

con deliberazione 580/2019/R/idr del 27/12/2019 l'Autorità ha emanato il Metodo Tariffario per il terzo periodo Regolatorio (MTI-3), nel quale viene anche contemplata la possibilità di applicare, in alcune condizioni, uno Schema di Convergenza.

Il Decreto n.9192 del 29/07/2019 approva lo Schema Regolatorio Tariffario, modellato secondo lo schema cd. Virtuale, per il Gestore unico regionale, che prevede il calcolo del Vincolo ai Ricavi Garantiti (VRG = corrispettivo annua e per il servizio erogato agli utenti) per ognuno dei Comuni che compongono l'Ambito regionale; in tal modo "la tariffa per ciascun singolo Comune è pertanto determinata, nel periodo transitorio (nelle more dell'affidamento al Gestore Unico), caso per caso dall'AIC traguardando al valore massimo di VRG calcolato (Allegato 6 alla Relazione di accompagnamento ALLEGATO 02.) attraverso lo declinazione della tariffa unico virtuale, secondo le modalità definite con le linee guida per lo determinazione delle tariffe di "secondo livello" del periodo transitorio, (capitolo 70 della "Relazione di accompagnamento" predisposto oi sensi determina DSID n. 7/2018, ALLEGATO 02 al presente decreto), garantendo una progressiva e graduale convergenza verso tali valori massimi ritenuti a copertura dei costi efficienti; pertanto, ciascun Comune dovrà applicare la tariffa determinata da AIC e secondo un vincolo di variazione del moltiplicatore massimo pari al 5,5%, adempiendo preventivamente od uno serie di prescrizioni dettate da ARERA per poter effettuare l'adeguamento tariffario (Art.10 deliberazione 664/2015/R/DR) e comunque prevedendo un progressivo avvicinamento negli anni al volare di VRGi

calcolato, sia in aumento che in diminuzione, rispetto a quanto emesso come valore totale dei ruoli del SII nell'anno 2017".

La Circolare AIC per l'adozione dello Schema Regolatorio di Convergenza n. 445 del 20/04/2020, che richiama la Delibera 580/2019/R/Ildr ed in particolare l'art. 31 dell'Allegato alla stessa, in cui si indica lo schema regolatorio di convergenza

- alternativo agli schemi regolatori "classici" - che si applica "ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente" (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato. Ma, come da nota metodologia allegata alla Circolare, il Comune che vuole aderire allo schema di Convergenza deve assumersi degli impegni per l'accesso allo stesso. L'adozione dello Schema di convergenza (comunque vincolata agli adempimenti ed impegni indicati nella norma) permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito). Con successiva circolare, i Comuni verranno invitati, singolarmente, ad aderire allo Schema di convergenza, attraverso la sottoscrizione di uno specifico di Protocollo di impegni, allegato al medesimo invito.

## 4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell'implementazione o dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
- eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa I costi delle immobilizzazioni sono pari:

alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;

alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;

i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:

- copertura dei costi di energia elettrica;
- copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
- copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
- copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ( FoNI ).

il Fondo nuovi investimenti ( FoNI ) è definito:

dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,

dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,

dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

## 5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PIANO DEI COSTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Servizio Idrico Integrato	Costo
Acquisto Acqua da terzi	33.160,25
Acquisto Materiale per manutenzione	1.755,30
Prodotti Chimici	
Analisi Acque	3.343,48
Stasatura Rete Fognante	1.220,00
Gestione Impianto di Depurazione	20.996,60
Manutenzione HW e SW e Serv. Telematici	
Costi del Personale	11.283,60
Manutenzione Rete Idrica	3.400,00
Manutenzione Rete Fognante	1.000,00
Manutenzione Depuratore	
Manutenzione Macchinari	341,60
Spese Postali	
Carburante e Manutenzioni	2.992,14
Quota ATO e ARERA	
Costi Energia Elettrica Sollevamenti	
Ammortamento	
Costi Energia elettrica Depurazione	9.525,73
<b>Totale Complessivo</b>	<b>89.018,70</b>

## 6. TARIFFE E ALTRI RICAVI

### 6.1 Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore il raggiungimento dell'Obiettivo dei ricavi sopra esposto.

### 6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi Tariffari ARERA e come indicato nel TICS (Del. 665/2017/R/idr), prevedendo le Categorie Tariffarie ivi contemplate e rapportando la fascia agevolata, prevista per le sole utenze domestiche residenti, al numero di componenti residenti.

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria. Anche per le Utenze non domestiche deve essere superata la modalità di fatturazione forfettaria a minimo impegnato.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metricubi.

### 6.3 Determinazione della quota fissa

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio:

	€	%
Acquedotto	50.554,93	56,79%
Fognatura	6.602,46	7,42%
Depurazione	31.861,31	35,79%
Totale	89.018,70	100,00%

si determina la quota fissa applicata a ciascuna utenza, indipendente dal volume, è quantificata per singola attività relativa al servizio idrico integrato e non supera il 20% dei Ricavi, a norma dell'Art. 36.8 della Del. 664/2015/R/idr, ovvero dell'Art. 7 del TICS.

Il numero di utenze risulta essere:

	Domestiche	Non Domestiche	Totale
Acquedotto	491	0	491
Fognatura	305	0	305
Depurazione	305	0	305

Si determina la quota fissa per le UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI calcolandola con una percentuale del 15% sul totale dei ricavi previsti per ogni servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e dividendo per il numero delle rispettive utenze.

	€/anno	N° Utenze	€/utente per anno
Acquedotto	7.583,24	491	15,444
Fognatura	990,37	305	3,247
Depurazione	4.779,20	305	15,669
<b>Totale</b>			<b>34,361</b>

Inoltre vengono individuate altre DUE QUOTE FISSE:

quella applicata alle UTENZE NON RESIDENTI, pari a 1,5 volte la Quota Fissa delle Utenze Domestiche Residenti:

	€/utente per anno
Acquedotto	23,167
Fognatura	4,871
Depurazione	23,504
<b>Totale</b>	<b>51,542</b>

Un'ultima Quota Fissa è applicata alle ALTRE CATEGORIE DI UTENZE, pari a 2,5 volte la quota fissa per le utenze Domestiche Residenti:

	€/utente per anno
Acquedotto	38,611
Fognatura	8,118
Depurazione	39,174
<b>Totale</b>	<b>85,903</b>

#### 6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- una tariffa base, rimodulata in modo da garantire una copertura dei ricavi a fronte di una progressività delle tariffe nelle fasce di eccedenza e nelle altre categorie;
- due scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a “compensare” il minor ricavo derivante dall’applicazione della tariffa base e a penalizzare, attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

##### a) Tariffa base Acquedotto

Per la stima del volume d’acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l’anno 2020, ottenendo il seguente

	Residenti	Non Residenti	Totale
Acquedotto Fognatura e Depurazione	17.754	2.876	20.630
Solo Acquedotto	19.837	936	20.773
<b>Totale</b>	<b>37.591</b>	<b>3.812</b>	<b>41.403</b>

Per la tariffa agevolata si è applicata un’agevolazione pari ad una riduzione della tariffa base del 35%

Tariffa Agevolata = 0,662

Per le utenze domestiche residenti prendiamo la Tariffa Base e moduliamo le tariffe in eccedenza secondo questo modello:

1^ Fascia di Eccedenza → x 1,5 della Tariffa Base  
 2^ Fascia di Eccedenza → x 2 della Tariffa Base  
 3^ Fascia di Eccedenza → x 3,5 della Tariffa Base

#### TARIFFA DOMESTICA RESIDENTI – PRO CAPITE

1 Componente			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,662
Tariffa Base	19	40	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	41	60	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	61	120	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	121		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

2 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,662
Tariffa Base	38	80	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	81	120	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	121	240	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	241		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

3 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,662
Tariffa Base	56	120	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	181	360	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	361		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

4 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,662
Tariffa Base	74	160	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	161	240	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	241	480	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	481		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

5 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,662
Tariffa Base	92	200	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	201	300	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	301	600	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	601		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

6 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,662
Tariffa Base	111	240	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	241	360	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	361	720	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	721		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

7 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,662
Tariffa Base	129	280	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	281	420	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	421	840	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	841		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

8 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,662
Tariffa Base	147	320	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	321	480	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	481	960	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	961		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

9 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,662
Tariffa Base	165	360	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	361	540	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	541	1080	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	1081		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

10 Componenti			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,662
Tariffa Base	184	400	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	401	600	1,528
Eccedenza 2^ Fascia	601	1200	2,037
Eccedenza 3^ Fascia	1201		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

#### UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Incremento delle Tariffe del 30% rispetto alle Tariffe applicate alle UtENZE Domestiche Residenti, con fasce differenti

Tariffe Acquedotto			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	120	1,324
Eccedenza 1^ Fascia	121	180	1,986
Eccedenza 2^ Fascia	181	240	2,648
Eccedenza 3^ Fascia	241		4,634
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

Incremento delle Tariffe del 10% rispetto alle Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti, con fasce differenti

Tariffe Acquedotto	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	1,120
Eccedenza 1^ Fascia	61	110	1,681
Eccedenza 2^ Fascia	111	180	2,241
Eccedenza 3^ Fascia	181		3,565
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## UTENZE INDUSTRIALI

Incremento delle Tariffe del 30% rispetto alle Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti, con fasce differenti

Tariffe Acquedotto	mc	mc	€
Tariffa Base	0	800	1,324
Eccedenza 1^ Fascia	801	1600	1,986
Eccedenza 2^ Fascia	1601		2,648
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## UTENZE USO AGRICOLO E ZOOTECNICO

Incremento delle Tariffe del 10% rispetto alle Tariffe applicate alle Utenze Domestiche Residenti, con fasce differenti

Tariffe Acquedotto	mc	mc	€
Tariffa Base	0	20	1,120
Eccedenza 1^ Fascia	21	100	1,681
Eccedenza 2^ Fascia	101		3,921
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## UTENZE USO PUBBLICO

La prima fascia viene incrementata del 10% rispetto alla Tariffa Base

Tariffe Acquedotto	mc	mc	€
Tariffa Base	0	120	1,018
Eccedenza 1^ Fascia	121		1,120
Eccedenza 2^ Fascia			
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## UTENZE ALTRI USI E UTENZE TEMPORANEE

Incremento delle Tariffe del 50% rispetto alle Tariffe applicate alle UtENZE Domestiche Residenti, con fasce differenti

Tariffe Acquedotto	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	1,528
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	2,292
Eccedenza 2^ Fascia	121		3,055
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,265
Tariffa Depurazione			1,280

## **7. Considerazioni finali:**

Da un'analisi della banca dati esistente si rende necessario per l'anno 2021 procedere con una bonifica della base dati con incrocio delle utenze con le residenze anagrafiche, sia per ottenere l'individuazione delle Utenze Domestiche (che non godono della quota fissa ridotta e della tariffa agevolata, secondo la Delibera 665/2017/R/Idr – denominata TICS), sia perché è necessario regolarizzare l'effettivo nucleo familiare delle Utenze Domestiche Residenti.

Inoltre, sempre nel 2021 sarebbe auspicabile eseguire un incrocio delle banche dati TARI o delle banche dati delle Camere di Commercio con la banca dati Idrica per poter individuare le utenze Commerciali-Artigianali non ancora presenti in banca dati.